



LA LEGGE PER TUTTI
INFORMAZIONE E CONSULENZA LEGALE

Multa generica: è legittima?

Autore: Redazione | 11/04/2021



Verbale incompleto o nullo: quando è possibile fare ricorso contro la sanzione amministrativa.

Se un vigile dovesse farti una contravvenzione (ad esempio, per divieto di sosta o per guida pericolosa) e, anziché descrivere precisamente la condotta contestata, dovesse limitarsi a sbarrare una casella prestampata sul verbale, potresti fare ricorso e chiederne l'annullamento? Se la polizia dovesse contestarti un abuso

edilizio e, nel verbale di sopralluogo, non dovesse essere indicato in cosa consiste la diversità rispetto alle autorizzazioni, cosa potresti fare per difenderti? La **multa generica è legittima?**

La genericità del verbale va valutata caso per caso. È vero, da un lato, che la legge prescrive l'obbligo di completezza degli atti amministrativi ma è anche vero, dall'altro, che tale previsione è stabilita solo allo scopo di consentire l'esercizio del diritto di difesa al cittadino multato, in modo che questi possa eventualmente proporre impugnazione. Sicché, tutte le volte in cui il trasgressore è in grado di esercitare tale controllo, l'eventuale genericità del verbale non può essere più contestata.

Il principio, almeno in linea teorica, è chiaro; nella prassi, però, la sua applicazione può lasciare ampio margine di discrezionalità al giudice il quale solo, in ultima istanza, è chiamato a stabilire quando **la multa generica è illegittima**.

L'analisi di alcune sentenze servirà a comprendere meglio in che termini ed in quali occasioni è possibile fare ricorso contro il verbale.

Ad esempio, in tema di multe per sosta vietata, secondo alcuni giudici, è necessario indicare il numero civico della via in prossimità del quale si trovava l'auto del trasgressore ed eventualmente il lato del marciapiede. Sulla scorta di ciò, il giudice di pace di Alessandria ha di recente annullato una multa per eccessiva genericità non avendo indicato tali elementi nel verbale **[1]**.

Questa interpretazione, però, è stata disattesa dalla Cassazione **[2]** secondo cui il verbale di contravvenzione con il quale viene contestata un'infrazione del Codice della strada non deve necessariamente indicare **numero civico o chilometro di riferimento della strada** in cui sarebbe avvenuta l'infrazione. Nel caso di specie, il contravventore lamentava il fatto che gli agenti avevano fatto riferimento generico solo alla via della presunta infrazione e non anche al Comune, numero civico e chilometro di riferimento. Per i giudici, tuttavia, si tratta di elementi atti a garantire l'esercizio del diritto alla difesa da parte del trasgressore per il quale è **sufficiente indicare la strada**. Nel caso di specie, si trattava di una violazione dei limiti di velocità avvenuta su una strada fuori dal centro abitato e priva di numerazione e indicazioni chilometriche.

Diverso sarebbe il discorso se il verbale non dovesse indicare gli estremi del trasgressore o del mezzo con cui è stata commessa l'infrazione. Non è invece

necessario specificare il modello dell'auto se questa è identificata correttamente con la targa.

Secondo il Tar di Trieste **[3]**, è illegittima l'ordinanza di **demolizione di abusi edilizi** che — al pari del verbale di sopralluogo — non precisa nel dettaglio in che cosa consistono le diversità rispetto a quanto autorizzato dal Comune (se non in modo del tutto generico).

È copiosa infine la produzione giurisprudenziale in tema di multe stradali notificate direttamente a casa del proprietario del veicolo in assenza dell'indicazione dei motivi per cui non è stato possibile procedere alla **contestazione immediata**. A tal fine, non è sufficiente il generico richiamo alle disposizioni di legge che prevedono la possibilità, in alcuni casi esplicitamente indicati dal regolamento di attuazione al Codice della strada, della contestazione differita; così come non è sufficiente il generico richiamo alla sussistenza di non meglio precisati "obblighi di servizio". Sarà, ad esempio, necessario descrivere le condizioni della strada che hanno impedito lo stop del conducente sul luogo **[4]**.

In materia **fiscale**, il principio della completezza dell'atto amministrativo non implica la necessità di indicare il tipo di metodo adottato nell'accertamento del reddito nei confronti del contribuente. Così ha sentenziato la Commissione Tributaria Provinciale di Cagliari **[5]** secondo cui «La mancata specificazione, nell'avviso di accertamento, del tipo di accertamento condotto -se con metodo analitico contabile o con metodo induttivo - è irrilevante, purché nella motivazione siano chiaramente indicati, anche mediante richiamo al processo verbale di constatazione, come nel caso di specie, i presupposti di fatto posti a fondamento della pretesa impositiva».

Per tornare alle multe stradali, è da considerarsi illegittimo, e dunque nullo, il verbale di accertamento elevato per eccesso di velocità rilevata a mezzo di **autovelox**, se nel verbale di contestazione dell'infrazione non sono indicati gli estremi del decreto del Prefetto che autorizza la contestazione differita **[6]**.

Note

[1] GdP Alessandria, sent. n. 465 dell'8 gennaio 2021. **[2]** Cass. sent. n. 463/2016.

[3] Tar Trieste, sent. n. 13/2013. **[4]** GdP Messina, sent. n. 1345/2005: «È privo di idonea motivazione, e va di conseguenza annullato, il verbale di contestazione della violazione del limite di velocità, quando la mancata contestazione immediata

sia motivata con un generico richiamo alle previsioni della l. 168/02, e non siano invece indicate le concrete circostanze di tempo e di luogo che hanno impedito la contestazione immediata». Gdp Ancona sent. del 5.06.2020: «In materia di sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, la contestazione immediata dell'infrazione costituisce la regola, mentre la notifica del verbale è l'eccezione. Ne consegue che, ove gli agenti accertatori omettano di provvedere alla contestazione immediata, essi hanno l'obbligo di indicare nel verbale le precise ragioni, oggettive ed insormontabili, che tale contestazione hanno impedito, mentre non è sufficiente il generico richiamo alla sussistenza di non meglio precisati "obblighi di servizio"». **[5]** CTP Cagliari, sent. n. 90/2019. **[6]** Cassazione civile sez. II, 04/10/2018, n.24214; GdP Reggio Emilia, n. 57/2019. Ciò in quanto l'omessa indicazione dell'atto prefettizio integra un vizio di motivazione del provvedimento sanzionatorio che pregiudica il diritto di difesa, non rimediabile nella fase eventuale di opposizione.